

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA****PARERE N. 71 DEL 18/12/2020**

Oggetto: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ALLA PROPOSTA DI “REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ALLA DATA DEL 31.12.2019 - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 COMMI I E II DEL D.LGS. 175/2016 (TUSP) - RELAZIONE TECNICA SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA IV DEL D.LGS. 175/2016 (TUSP)”.

Il Revisore Unico dei Conti

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 27.09.2017 l'ente ha provveduto ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, con provvedimento motivato (deliberazione consiliare) alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del citato decreto (23 settembre 2016);

- con deliberazione consiliare n. 93 del 19/12/2019 l'Ente ha provveduto ad approvare con provvedimento motivato la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31/12/2018;

Visto l'art. 239 del Testo Unico Enti Locali;

Visto l'art. 20 comma I del d.lgs. 175/2016 “Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

Visto quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) ed in particolare quanto disposto dagli artt. 4, 5, 20 in materia di requisiti delle partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni;

Considerato che a decorrere dal 01/01/2019 la L. 30/12/2018 n. 145 ha sospeso l'efficacia, sino al 31/12/2021, dell'obbligo di alienazione delle partecipazioni nelle società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (2013 – 2015);

Vista la proposta deliberativa n. 55/2020 avente ad oggetto “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche alla data del 31/12/2019 – Approvazione ai sensi dell'art. 20 commi I e II del D.Lgs. 175/2016 (TUSP) – Relazione tecnica sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni – Approvazione ai sensi dell'art. 20 comma IV del D.Lgs. 175/2016 (TUSP)” e suoi allegati trasmessi dall'Ufficio Ragioneria in data 18 dicembre 2020;



Preso atto che l'Allegato “A” alla bozza di delibera contiene l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute con specifico riferimento ai requisiti previsti dagli artt. 4, 5 e 20 sopra richiamati;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile e tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Esprime

Parere favorevole in merito all'adozione della delibera avente ad oggetto “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche alla data del 31/12/2019 – Approvazione ai sensi dell’art. 20 commi I e II del D.Lgs. 175/2016 (TUSP) – Relazione tecnica sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni – Approvazione ai sensi dell’art. 20 comma IV del D.Lgs. 175/2016 (TUSP)”, invitando l'Ente e gli Uffici a dar corso agli adempimenti in essa contenuti.

Arezzo, 18 dicembre 2020

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
Faralli Giuliano